



REGIONE TOSCANA-GIUNTA REGIONALE
DIREZIONE GENERALE COMPETITIVITA' DEL SISTEMA
REGIONALE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AREA DI COORDINAMENTO SVILUPPO RURALE
SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE ZOOTECHNICHE

Il Dirigente Responsabile/ Il Responsabile di P.O. delegato: Claudio Del Re

Decreto

N° 368

del 09 Febbraio 2011

Publicità/Pubblicazione: Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)

Allegati n°: 0

Oggetto:

PSR 2007-2013 Misura 212 "Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane". Correzione del testo del bando approvato con D.D. 1° febbraio 2011, n. 311.

Atto soggetto al controllo interno ai sensi della D.G.R. n. 1315/2003 e della D.G.R. n. 506/2006

Atto certificato il 14-02-2011

Atti Collegati:

	<i>Numero di adozione</i>	<i>Data</i>	<i>Tipo di intervento</i>
Decreto soggetto a solo controllo amministrativo	311	01-02-2011	Modifica

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale 8 gennaio 2009, n. 1 “Testo unico in materia di organizzazione ed ordinamento del personale” ed in particolare l’art. 2, comma 4 e l’art. 9;

Visto il Decreto del Direttore Generale 26 ottobre 2010, n. 5192 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Settore Produzioni Agricole Zootecniche;

Visto il Regolamento CE n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il Regolamento CE n. 1974/2006 e s.m.i. recante disposizioni di applicazione del regolamento CE n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR;

Visto il Regolamento CE n. 1975/2006 e s.m.i. che stabilisce modalità di applicazione del regolamento CE 1698/05 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale;

Vista la Decisione della Commissione delle Comunità europee del 16/10/2007 n. C (2007) 4664 che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Toscana 2007-2013 (PSR) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 22 ottobre 2007, n. 745 con cui si prende atto del testo del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Toscana a seguito dell’approvazione da parte della Commissione Europea con decisione C (2007) 4664 del 16/10/2007, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la DGR n. 685 del 19/07/2010 “Reg. CE n. 1698/15 – PSR 2007/2013 – Approvazione Documento Attuativo Regionale” (DAR)- Revisione 14 e s.m.i.;

Visto il D.D. 1° febbraio 2011, n. 311 con il quale si approva il bando per l’attivazione della misura 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane” per l’annualità 2011;

Visti alcuni refusi nel testo dell’Allegato A al suddetto decreto;

DECRETA

Di modificare il testo del bando allegato al D.D. 1° febbraio 2011, n. 311 Misura 212 “Indennità a favore di agricoltori in zone caratterizzate da svantaggi naturali, diverse dalle zone montane”, come segue:

- paragrafo 6.1, Limitazioni

“L’indennità viene corrisposta per ettaro di superficie di seminativo e/o pascolo aziendale all’interno della perimetrazione della zona svantaggiata. I seminativi e i pascoli considerati per questa misura sono quelli riportati con i relativi codici colturali sul sistema informativo Artea. Le superfici a pascolo magro sono così considerate:

1. le superfici a pascolo arborato si conteggiano, al netto delle tare, per la determinazione della superficie dell’UTE e del carico e non sono ammissibili a pagamento;

2. le superfici a pascolo con roccia affiorante si conteggiano, al netto delle tare, per la determinazione della superficie dell'UTE e del carico e sono ammissibili a pagamento .

Con la domanda di aiuto o di ampliamento il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici; queste non possono essere oggetto di successivo pagamento per l'intera durata dell'impegno.

Per le domande presentate nella campagna 2010 (domande di aiuto di cui al decreto n. 1663/2010 e domande di pagamento di cui ai decreti n. 1306/2009 e 826/2008), è data la possibilità ai beneficiari che presentano domanda di pagamento al 15 maggio 2011, di non richiedere il pagamento di alcune superfici, senza incorrere in penalità. Le superfici per le quali si rinuncia al pagamento non sono soggette a quanto stabilito dal Reg. CE 1122/2009 relativamente all'applicazione delle regole degli scostamenti di superficie tra dichiarato e determinato.

Nel corso del periodo coperto dall'impegno è possibile scambiare le particelle che beneficiano del sostegno, a condizione che la superficie scambiata sia comunque svantaggiata.

- paragrafo 6.2, Condizioni specifiche di accesso: è eliminata la dicitura “(15 maggio)” ovunque riportata all'interno del paragrafo.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi dell'art. 5 bis comma 1 lett. b) della LR 23/2007 e successive modificazioni e integrazioni e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 comma 2 della medesima LR 23/2007.

Il Dirigente
CLAUDIO DEL RE